

# Istituto Comprensivo "Don F. Tattoli – A. De Gasperi"



Ad indirizzo musicale  
Via Lago di Viti 19 – 70033 CORATO  
C.F.: 93423750723  
Codice Univoco dell'ufficio: UF2IZO  
Tel./fax: [0808724753](tel:0808724753) - e-mail: [baic868002@istruzione.it](mailto:baic868002@istruzione.it)  
e-mail certificata: [baic868002@pec.istruzione.it](mailto:baic868002@pec.istruzione.it)  
<http://www.ictattolidegasperi.edu.it>



## Circolare N. 26

ISTITUTO COMPRENSIVO - "TATTOLI - DE GASPERI"-CORATO  
**Prot. 0012781 del 05/10/2022**  
VII-7 (Uscita)

Alle Famiglie

Ai docenti

Al DSGA

Al Personale ATA

AL SITO WEB

AGLI ATTI

OGGETTO: Indicazioni su Certificati medici per

- riammissione a scuola al termine del periodo di malattia no-Covid
- riammissione post-Covid

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni in legge 19 maggio 2022, n. 52 «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria» con cui devono intendersi superate le disposizioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla norma sopra richiamata, in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19;

VISTA la circolare prot. 00001998 del 19.08.2022 del Ministero dell'Istruzione, sintesi delle indicazioni e norme nazionali vigenti in materia di "contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico", per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 con particolare riferimento alle azioni di prevenzione da porre in essere

CONSIDERATO che, come da indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, a far data dal 1/4/2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2020, n.35 recante "Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito Scolastico"

VISTA la Nota Nota protocollo r\_puglia/AOO\_005/PROT/29/09/2022/0006441 del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia "Certificati medici per la riammissione degli alunni nella comunità scolastica al termine del periodo di malattia – Cessazione stato di emergenza da Covid-19 Indicazioni e chiarimenti"

## SI COMUNICA

Che per la **riammissione a scuola dopo assenza scolastica non sono richiesti certificati medici.**

In virtù di quanto previsto dal richiamato art. 28 della legge regionale n.35 del 30.12.2020, infatti, la previsione di cui all'art. 42, comma 6 del DPR 22 dicembre 1967, 1518 ossia l'obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai termini previsti e rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente qualora:

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) certificati da presentare in altre regioni.

Si precisa che il disposto normativo di cui innanzi non fa distinzione tra i livelli del sistema educativo e dell'istruzione e, pertanto, **si applica a tutti gli istituti di ogni ordine e grado.**

È importante invece che le famiglie informino la scuola su eventuali malattie infettive o parassitarie del proprio figlio, per facilitare l'adozione dei provvedimenti opportuni con tempestività.

È opportuno inoltre, nonché consigliabile ed auspicabile, per il benessere del bambino stesso, e nel rispetto delle alterità, rientrare in comunità quando si è completamente guariti.

### **CASI DI CONTAGIO DA COVID-19**

Il protocollo di gestione dei CASI DI POSITIVITA' AL COVID segue LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL VADEMEDUM DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, di seguito riportate:

#### **SCUOLA INFANZIA**

##### **Misure per la didattica**

- Didattica in presenza.

##### **Misure per il rientro in classe**

- Se asintomatico: **nessuna azione necessaria.** In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
- Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**).

##### **Misure sanitarie da applicare alla sezione**

- Nessuna misura.

#### **SCUOLA PRIMARIA**

##### **Misure per la didattica**

- Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato.

- Per i bambini di età inferiore ai sei anni non è fatto obbligo dell'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

#### **Misure per il rientro in classe**

- Se asintomatico: **nessuna azione necessaria**. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
- Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**).

#### **Misure sanitarie da applicare alla classe**

- Nessuna misura.
- L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni (per alunni di età superiore ai sei anni).

### **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

#### **Misure per la didattica**

- **Didattica in presenza** con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato.

#### **Misure per il rientro in classe**

- Se asintomatico: **nessuna azione necessaria**. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
- Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**).

#### **Misure sanitarie da applicare alla classe**

- **Nessuna misura**.
- L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni.

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all'ALBO on line della scuola sul sito [www.ictattolidegasperi.edu.it](http://www.ictattolidegasperi.edu.it)

Corato, 5 ottobre 2022

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Rosaria De Simone  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993*